



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale collegiale composto da:

- dott. Michele GUERNELLI Presidente
- dott. Pierluigi DI STEFANO Giudice est.
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **16971 /2023** promossa da:

Parte_1 (*C.F._1*) rappresentato e difeso dall'avv.
GALGANO FEDERICO elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA
GARIBALDI 3 BOLOGNA

ATTORE

nei confronti di

CP_1 (*P.IVA_1*) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA LOLLI
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito VIA URBANA 1 40123 BOLOGNA

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO
SICA nte domiciliata presso il loro studio in
PIAZZA BEL GIOIOSO 2 MILANO

FACCIOLI MARIA CRISTINA (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv
ANTONIO DE CAPOA elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PETRARCA 2
BOLOGNA

Parte_3 (C.F. C.F._4), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA LENTINI e dell'avv. STEFANO GAMBERINI elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LENTINI in VIA CASTIGLIONE N. 25 BOLOGNA

CONVENUTI

Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. DAVID MARIA MARINO e dell'avv. GIORGIO BARONCHELLI elettivamente domiciliato presso difensore all' indirizzo elettronico DAVID. Email_1

TERZO CHIAMATO

Conclusioni

ATTORE

L'attore non ha presentato conclusioni. Con l'atto di citazione ha richiesto:

A Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto l'intervenuto scioglimento delle società CP_3 d CP_4 er il raggiungimento del termine statutariamente previsto agli artt. 4 degli Statuti, nonch e ell'art. 2272 c.c. n. 1 e/o per tutti i motivi che dovessero risultare all'esito della presente causa;

B Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto l'intervenuto scioglimento delle società CP_3 ed CP_4 per la mancata realizzazione condizione prevista dagli artt. 9 degli Statuti, nonché in ragione del disposto dell'art. 2272 c.c. n. 3 e 4 e/o per tutti i motivi che dovessero risultare all'esito della presente causa;

C Conseguentemente dichiarare invalida ogni e qualsivoglia decisione dei soci assunta in sede assembleare o in semplice consultazione, successiva alla data di accertamento dell'intervenuto scioglimento di CP_3 ed CP_5 [...]

D Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto la nullità, ex artt. 2377 e 2479 ter cc, del verbale di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della società Fafim S.r.l., assunto in data 03.08.2023, con specifico riferimento alla mancata informazione ai soci in merito ai dati inseriti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa con particolare richiamo alle poste ed alle voci relative agli utili, perdite, ricavi, costi di gestione, merci, crediti verso gli amministratori e minusvalenza generata dalla compravendita dell'immobile situato a Roma, Via Dei Greci n. 38-39.

E Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto l'annullabilità, ex artt. 2377 e 2479 cc, del verbale di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della società Fafim S.r.l., assunto in data 03.08.2023, per violazione delle norme di legge e delle disposizioni statutarie di Fafim S.r.l. e delle socie di quest'ultima CP_3 ed CP_4 (se ritenute non cessate) - con particolare riferimento agli artt. 7 degli statuti di queste ultime società - nella determinazione del quorum e della volontà deliberativi.

F Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto la nullità, ex artt. 2377 e 2479 ter cc del verbale di assemblea di trasformazione della società Controparte_6 assunto in data 20 - 27.11.2023, per mancata informazione ai soci in merito all'operazione, ovvero in merito a tutti i dati contabili che l'hanno connotata: vantaggi e svantaggi economici; costi vivi e costi fiscali; metodi, modi e tempi delle valutazioni patrimoniali immobiliari; assunzione della responsabilità illimitata dei soci.

Nonché per la mancata predisposizione, comunicazione e deposito della relazione programmatica di trasformazione.

G Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto l'annullabilità, ex artt. 2377 e 2479 cc del verbale di assemblea di trasformazione della società Controparte_6 assunto in data 20 - 27.11.2023, per violazione delle norme di legge e delle disposizioni statutarie di Fafim S.r.l. e delle socie di quest'ultima CP_3 d CP_4 (se ritenute non cessate) - con particolare riferimento agli artt. 7 degli statuti di queste ultimi - nazione del quorum e della volontà deliberativi.

H. - Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto le seguenti gravi irregolarità gestorie da parte degli amministratori di Fafim S.r.l., Sig.re Parte_2 Maria Cristina Faccioli e Parte_3 relative nello specifico:

1) alla mancata formalizzazione dello stato liquidativo di Fafim S.r.l. con contestuale nomina del liquidatore, versando la società in oramai consolidato stato di crisi e pur essendo in atto la sostanziale dismissione del patrimonio immobiliare della società;

2) alla mancata adozione, nonostante la conclamata e cronicizzata crisi, degli strumenti di contenimento e superamento della crisi stessa, con il recupero della continuità aziendale;

3) alla mancata messa in liquidazione della società sia in ragione del raggiungimento del termine statutariamente previsto al 31.12.2018, sia per la mancata realizzazione delle condizioni dettate dagli statuti di CP_3 ed CP_4 (se ritenute non cessate) agli artt. 9, in seguito al decesso della Sig.ra Pt_4

4) alla invalidità della costituzione dell'assemblea dei soci della società Fafim S.r.l. del 03.08.2023 e della conseguente invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2022 della stessa società, per violazione degli artt. 7 e 9 degli statuti di CP_3 ed CP_4 (se ritenute non cessate);

2) alla mancata delucidazione della generazione dei dati del bilancio Fafim S.r.l. 2022, inseriti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa con particolare riferimento alle voci relative a costi, ricavi, utili, perdite, merci, crediti verso terzi e verso i consi-glieri di amministrazione Parte_2 Maria Cristina Faccioli e Persona_1 quest'ultima deceduta in Bologna il 09.12.2022, e minusvalenza generata dalla compraven le situato a Roma, Via Dei Greci, n. 38-39;

- Conseguentemente assumere ex art. 2409 c.c. ogni e più opportuno provvedimento a tutela della società, ivi compresa, se del caso, la revoca degli amministratori.

I Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto le seguenti gravi ulteriori irregolarità gestorie da parte degli amministratori di Fafim S.r.l., Sig.re Parte_2 e Maria Cristina Faccioli, relative nello specifico:

3) alle operazioni di assegnazione ai consiglieri di amministrazione Parte_2 e Maria Cristina Faccioli, deliberata dagli stessi consiglieri anche soci, degli immobili situati a R bastianello n. 7, 8 e 9 e a Bologna, Via Berengario Da Carpi n. 31 per corrispettivi agevolati e non corrispondenti a valori di mercato e, comunque, ai parametri OMI;

4) all'operazione di vendita dell'immobile situato a Roma, Via Dei Greci n. 38-39 per importo non corrispondente a valori di mercato e, comunque, ai parametri OMI.

- Conseguentemente assumere ex art. 2409 c.c. ogni e più opportuno provvedimento a tutela della società, ivi compresa, se del caso, la revoca degli amministratori.

L Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto la di Fafim S.r.l., Sig.re Parte_2 Maria Cristina Faccioli e Parte_3 relativa nello specifico:

1) alla mancata formalizzazione dello stato liquidativo di Fafim S.r.l. con contestuale nomina del liquidatore, versando la società in oramai consolidato stato di crisi e pur essendo in atto la sostanziale dismissione del patrimonio immobiliare della società;

2) alla mancata adozione, nonostante la conclamata e cronicizzata crisi, degli strumenti di contenimento e superamento della crisi stessa, con il recupero della continuità aziendale;

3) alla mancata messa in liquidazione della società sia in ragione del raggiungimento del termine statutariamente previsto al 31.12.2018, sia per la mancata realizzazione delle condizioni dettate dagli statuti di CP_3 ed CP_4 (se ritenute non cessate) agli artt. 9, in seguito al decesso della Sig.ra Pt_4

4) alla invalidità della costituzione dell'assemblea dei soci della società Fafim S.r.l. del 03.08.2023 e della conseguente invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2022 della stessa società, per violazione degli artt. 7 e 9 degli statuti di CP_3 ed CP_4 (se ritenute non cessate);

2) alla mancata spiegazione della generazione dei dati del bilancio Fafim S.r.l. 2022, inseriti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa con particolare riferimento alle voci relative a costi, ricavi, utili, perdite, merci, crediti verso terzi e verso i consiglieri di amministrazione Parte_2 Maria Cristina Faccioli e Persona_1 quest'ultima deceduta in Bologna il 09.12.2022, e minusvalenza generata dalla compraven le situato a Roma, Via Dei Greci, n. 38-39;

- Conseguentemente assumere ex art. 2476 c.c. ogni e più opportuno provvedimento a tutela della società, ivi compresa, se del caso, la revoca degli amministratori.

M Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto la ulteriore responsabilità degli amministratori di Fafim S.r.l., Sig.re Parte_2 e Maria Cristina Faccioli, relativa nello specifico:

4) alle operazioni di vendita ai consiglieri di amministrazione, Parte_2 Maria Cristina Faccioli, deliberata dagli stessi consiglieri anche soci, degli immobili situati a Roma, Via San Sebastianello n. 7, 8 e 9 e a Bologna, Via Berengario Da Carpi n. 31 per corrispettivi agevolati e non corrispondenti a valori di mercato e, comunque, ai parametri OMI, con un pregiudizio per la società che si quantifica in almeno € 729.500,00 (valori OMI - prezzo vendita);

5) all'operazione di vendita dell'immobile situato a Roma, Via Dei Greci n. 38-39 per importo non corrispondente a valori di mercato e, comunque, ai parametri OMI con un pregiudizio per la società che si quantifica in almeno € 546.000,00 (valori OMI – prezzo vendita).

- Conseguentemente dichiarare gli amministratori Sig.re **Parte_2** e Maria Cristina Faccioli, ex art. 2476 c.c., tenute solidalmente al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa, che comunque si quantifica fin da ora in un importo non inferiore ad € 729.500,00, oltre ad € 546.000,00.

- Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del fatto e nei motivi di diritto che, alla luce del verbale di assemblea dei soci di Fafim S.r.l. del 29.06.2020, il Sig. **Parte_1** ha il diritto di vedersi trasferita la piena proprietà dell'immobile situato a Bologna, Via Santa Chiara n. 1, piano 1, scala A, e delle proprietà accessorie, box auto e cantina, secondo i criteri stabiliti nello stesso verbale.

- Conseguentemente dichiarare la società Fafim S.r.l. (oggi **CP_6**, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche eventualmente nominato ai sensi degli artt. 2409 cc e 2476 cc, tenuta ad adempiere alle decisioni assunte nell'assemblea succitata del 29.06.2020 e, quindi, a provvedere al trasferimento della piena proprietà dell'immobile situato a Bologna, Via Santa Chiara n. 1 in favore del Sig. **Parte_1** secondo i criteri economici stabiliti nello stesso verbale e comunque verso il congruo prezzo da determinarsi in corso di causa.

Convenuta **CP_1**

in via preliminare:

A) accertare per i motivi in atti la propria incompetenza in forza dell'art. 17 dei patti sociali di **CP_1** (già articolo 30 dello statuto di Fafim S.r.l.) e per l'effetto rigettare l'azione avversaria;

B) accertare per i motivi in atti, il difetto di legittimazione attiva di **Parte_1** e per l'effetto rigettare l'azione avversaria;

C) accertare per i motivi in atti, il difetto di legittimazione passiva di FAFIM per ogni censura diversa da quella relativa alle delibere di Fafim e per l'effetto **rigettare** l'azione avversaria;

D) accertare per i motivi in atti l'inammissibilità e/o l'improcedibile di qualsiasi domanda proposta relativamente alle società **CP_3** **CP_4** uniche legittimate passive, non evocate in giudizio;
nel merit

E) accertare per tutti i motivi esposti, che le domande formulate dall'attore sono inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e/o in diritto e per l'effetto rigettare l'azione avversaria;

G) accertare l'illegittima proposizione dell'azione avversaria, e per l'effetto **condannare** controparte ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c. al risarcimento dei danni;

G) dichiarare che il chiamato in causa Società Assicuratrice **Controparte_2**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vetra, 17 - 20123, Milano (MI), Numero di iscrizione al registro Imprese Milano / C.F. **P.IVA_2** - P.I. **P.IVA_3** - REA Milano n. 2530954, è tenuto a manlevare la convenuta **CP_1** e i suoi **i co-** **gni** pretese attorea, condannando la stessa Assicurazione a rifondere direttamente quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore

Convenuta FACCIOLI MARIA CRISTINA

In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di competenza giurisdizionale in ragione della clausola arbitrare prevista dall'art. 17) dei patti sociali di **Controparte_7** (già articolo 30 dello Statuto Sociale di Fafim S.r.l.) e degli artt. 11) degli statuti della **CP_4** e della **CP_3** e conseguentemente dichiarare la improcedibilità di tutte le domande svolte dal Sig. **Parte_1** assu **i** opportuno provvedimento;

In via pregiudiziale subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sollevata in via pregiudiziale principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione presentato dal Sig. **Parte_1** per violazione degli artt. 163 c.p.c. commi 3 e 4, e 164 c.p.c. relativamente alle domande formulate alle pagine 26, 27, 28, 29 e 30, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti;

In via preliminare subordinata: nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza assoluta di interesse e di legittimazione ad agire in capo al Sig. **Parte_1** per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto dichiarare improcedibili tutte le domande proposte dal Sig. **Parte_1** e comunque respingerle;

In via preliminare ulteriormente subordinata: sempre nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sopra svolte, accertare e dichiarare la improcedibilità di tutte le domande svolte dal Sig. **Parte_1** nell'atto di citazione e nelle successive memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c. e per non avere egli instaurato un valido contraddittorio, avendo omesso di convenire in giudizio le uniche parti a possedere la legittimazione passiva tenuto conto del tenore delle domande contenute nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., ossia le società semplici **CP_4** e **CP_3** uniche socie di Fafim;

Nel merito, sempre in via subordinata: sempre subordinatamente al mancato accoglimento delle domande svolte nei punti precedenti, respingere tutte le domande svolte dall'attore in quanto irricevibili e/o inammissibili per le ragioni esposte in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso in quanto non provate, e relativamente alle richieste di assumere provvedimenti ex art. 2409 c.c. in quanto questa norma è inapplicabile alle società di persone.

In tutti i casi con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

Con ogni e più ampia riserva.

*Premesso che si insiste perché vengano espunte le frasi oltraggiose riportate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata nell'interesse del Sig. **Parte_1** ed indicate al punto (1) della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata nell'interesse **ra Maria Cristina Faccioli**, vista la condotta processuale dell'attore, se ne chiede la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.*

*Per quanto riguarda la posizione della terza chiamata **Controparte_8** [...] si chiede che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento da parte del Tribunale di tutte le domande svolte nei confronti del Sig. **Parte_1** dalla Signora Maria Cristina Faccioli, essa **CP_7 CP_2** venga dichiarata tenuta e quindi **nere indenne e manlevata la Signora Ma**, nella sua qualità di amministratrice di Fafim, da qualsivoglia condanna al pagamento dei danni e delle spese a favore di **Parte_1***

In via istruttoria: *sempre subordinatamente al mancato accoglimento delle domande proposte dalla convenuta Signora Maria Cristina Faccioli, si chiede che non venga dato ingresso ad entrambe le CTU presentate dall'attore Sig. **Parte_1** per tutte le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi, e che venga respinta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presentata dal Sig. [...] **Pt_1** con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. in relazione a tutti i documenti richiesti, per ragioni già ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi. Ci si oppone altresì a che venga dato ingresso ai seguenti documenti di cui l'attore ne chiede l'ammissione: doc. 15; doc. 24; doc. 26; doc. 27; doc. 29; doc. 34 di controparte.*

Convenuta **Parte_3**

Conclusioni della comparsa di risposta

*In rito, accertare e dichiarare la carenza delle condizioni dell'azione, per difetto di legittimazione attiva e mancanza di interesse ad agire in capo all'attore **Parte_1** per i motivi esposti in atti;*

In via preliminare di merito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna attesa l'eccezione di compromesso svolta in atti, con ogni conseguente provvedimento;

*Nel merito, in via principale, rigettare in quanto inammissibili e infondate le domande tutte svolte dall'attore nei confronti della convenuta **Parte_3***

Convenuta **Parte_2**

Con la comparsa di costituzione rassegnava le seguenti conclusioni, ribadite in sede di note per l'udienza cartolare del 15 gennaio 2026

*[... accertare e dichiarare la incompetenza del tribunale ordinario in forza dell'art. 17 dei patti sociali di **CP_1** (già art. 30 dello statuto di Fafim S.r.l.),*

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di **Parte_1** rigettando ogni domanda;*
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di **Parte_2** per ogni domanda diversa da quella relativa al suo ruolo di membro del CdA di Fafim;*
- dichiarare inammissibile/improcedibile qualsiasi domanda proposta dall'attore relativamente alle società **CP_3 CP_4***

re inammissibile/improcedibili la domanda relativa alla delibera di trasformazione regressiva di Fafim, preclusa dall'art. 2500 bis c.c., e/o dall'art. 2479 ter c.c. e/o comunque per difetto di interesse ad agire;

- rigettare interamente le domande formulate dall'attore perché inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e/o in diritto;

*- nel merito, in via subordinata riconvenzionale: accertare la quota di responsabilità gravante sui singoli componenti del C.d.A. di Fafim in carica all'epoca delle condotte contestate dall'attore, compresa la signora **Persona_1** e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, conseguentemente, condannare in via riconvenzionale, **Parte_1** quale co-erede di **Persona_1** a corrispondere pro quota direttamente a **CP_1***

*[...] ovvero, in su **rsare alla dott.ssa Parte_2** le somme che risultassero dovute da **Per_1***

[...] (e i suoi eredi) all'esito del giudizio;

- condannare **Parte_1** ai sensi dell'art. 96 I e/o III comma c.p.c. al pagamento in favore dell'esponente di una somma equita inata a titolo di danno in corso di causa;

Terza chiamata in causa **Controparte_2** **RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

Nel merito, in via principale respingere le domande tutte svolte da **Parte_1** nei confronti dei soggetti convenuti perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova e per l'effetto ed in ogni caso, respingere la domanda di manleva proposta da Fafim e da **Parte_2** nei confronti di **Co** ;

Nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di **Co** etti convenuti **isarcimento** di qualsivoglia danno in favore di **Parte_1** rigettare la domanda di manleva svolta da Fafim e da **[...]** **Pt_2** nei confronti di **Co** per **gioni** esposte in narrativa;

Nel merito, in via di estremo subordine nella denegata ipotesi di condanna dei soggetti convenuti al risarcimento di qualsivoglia danno in favore di **CP****Parte_1** e di accoglimento della domanda di manleva svolta da Fafim e/o da **Parte_2** nei confronti **CP** e dichiarare l'obbligo indennitario di quest'ultima in base alla Polizza: - previa determinazione della quota di responsabilità imputabile a ciascun convenuto di cui si chiede l'accertamento;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** conveniva in giudizio Fafim S.r.l. (poi trasformata in **CP_6** , n **Parte_1** nenti del Consiglio di Amministrazione delle medesim **Parte_2** , Faccioli Maria Cristina e **Parte_3**

Fafim aveva quale oggetto la formazione e gestione di un patrimonio immobiliare ed era partecipata, in misura paritaria, dalle società semplici **CP_3** e **CP_4**

e:

- sino al 9 dicembre 2022, data del decesso della madre **Persona_1** quest'ultima deteneva la posizione di controllo nelle società Royal e **CP_4** residente del Consiglio di Amministrazione di Fafim;

- soci di **CP_4** erano la sig.ra **Pt_4** e i tre figli **Pt_2** Maria Cristina e **[...]** **Pt_1** in **itetiche**;

CP_3 di maggioranza di **CP_3** ra la sig.ra **Pt_4** cui sarebbero succeduti i figli con quote paritetiche;

- **CP_3** e **CP_4** costituite con termine al 31 dicembre 2018, avrebbero dovuto rit **c** ecorso del termine e per mancata realizzazione delle condizioni statutarie, con conseguente invalidità delle decisioni successivamente adottate.

Assumeva inoltre che **CP_3** **CP_4** e la stessa Fafim versassero in stato di liquidazione di fatto, ess **a** a progressiva dismissione del patrimonio immobiliare.

Impugnava delibere assembleari Fafim del 3 agosto 2023 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, deducendo la mancata informazione ai soci in ordine alle poste di bilancio (costi, ricavi, utili, perdite, merci, crediti verso terzi e verso amministratori, minusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile sito in Roma, via dei Greci n. 38-39); nonché del 20-27 novembre 2023 di trasformazione della società Fafim da S.r.l. in società semplice, per mancata informazione ai soci circa effetti economici, fiscali e patrimoniali dell'operazione e mancata predisposizione e comunicazione della relazione di trasformazione; nonché violazione dei quorum deliberativi.

Esercitava inoltre azione di responsabilità ex artt. 2409 e 2476 c.c. nei confronti degli amministratori, deducendo gravi irregolarità gestorie consistenti, in sintesi: nella mancata formalizzazione dello stato di liquidazione della società; nella mancata adozione di strumenti di superamento della crisi; nelle operazioni di assegnazione in favore di *Pt_2* e Maria Cristina Faccioli di immobili siti in Roma (via San Sebastiane Bologna (via Berengario da Carpi) a corrispettivi inferiori ai valori dell'osservatorio immobiliare della Agenzia delle Entrate; nella vendita dell'immobile sito in Roma, via dei Greci, a prezzo ritenuto non congruo; nella mancata assegnazione in suo favore dell'immobile sito in Bologna, via Santa Chiara n. 1, che assumeva spettargli in esecuzione della delibera del 29 giugno 2020. Quantificava il danno in misura non inferiore a euro 729.500,00 oltre il pregiudizio per la vendita dell'immobile di via dei Greci, Roma.

2. Si costituiva *CP_6* contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto

Deduceva, in via preliminare:

- l'incompetenza del Tribunale adito in presenza della clausola compromissoria statutaria;

- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, non essendo socio diretto di Fafim;

- il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di scioglimento di

CP_3 *CP_4*

- l'inammissibilità delle domande relative alla trasformazione per effetto dell'art. 2500-bis c.c.

Nel merito contestava:

- l'intervenuto scioglimento di *CP_3* e *CP_4* deducendo la prosecuzione dell'attività sociale oltre il termine stabilito;

- l'esistenza di uno stato di crisi o di liquidazione di fatto;

- la sussistenza di irregolarità nella redazione del bilancio 2022;

- la natura vincolante della delibera del 29 giugno 2020 quanto all'assegnazione dell'immobile di via Santa Chiara;

- la sussistenza di danni patrimoniali in capo alla società.

Chiedeva altresì la condanna dell'attore per lite temeraria.

3. Si costituivano altresì, con separati atti, *Parte_2*, Faccioli Maria Cristina e *Parte_3* sviluppando motivi sostanziali a quelli della società deducendo le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e incompetenza arbitrale, nonché negando la sussistenza di gravi irregolarità gestorie o di operazioni a valori non congrui.

In particolare deducevano la regolare approvazione del bilancio 2022 con partecipazione delle società socie; evidenziavano che la delibera di trasformazione era stata iscritta nel Registro delle Imprese; negavano che l'assemblea del 29 giugno 2020 avesse deliberato un'assegnazione vincolante dell'immobile in favore dell'attore; contestavano la quantificazione del danno e la richiesta di CTU, ritenuta esplorativa.

4. Con provvedimento del 16 marzo 2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice *Controparte_2* su istanza di Fafim e di *Parte_2*

Si costituiva *CP_1*, aderendo alla richiesta di rigetto delle domande principali e contestando l'attività della polizza assicurativa "Private Edge" n. IDOB001210, stipulata per il periodo 31 marzo 2023 – 31 marzo 2024. In particolare, rilevava l'assenza di domande risarcitorie nei confronti di Fafim tali da attivare la copertura per responsabilità della società; la non operatività della garanzia in relazione a fatti anteriori alla data di continuità; l'esclusione della copertura per eventuali atti dolosi; la limitazione dell'eventuale indennizzo nei limiti dei massimali di polizza.

Concludeva per il rigetto della domanda di manleva e, in via subordinata, per la determinazione dell'eventuale obbligo indennitario nei limiti contrattuali.

5. Introdotta la causa, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 con ordinanza del 21 febbraio 2025 il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione senza espletamento di attività istruttorie fissava udienza per il trattenimento della causa in decisione. All'udienza cartolare del 29 gennaio 2026, dopo la produzione degli scritti difensivi, la causa era rimessa al Collegio.

6. La domanda deve essere rigettata sulla base delle eccezioni preliminari.

Lo stesso attore precisa come la causa riguardi *“la gestione, l'amministrazione societaria, la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 di Fafim S.r.l. , oltre alla successiva trasformazione in *CP_1* della menzionata società, i cui soci paritetici (50% ciascuno) sono due società se i: *CP_3* e *CP_4* ; inoltre precisa che “L'attore, *Parte_1* invece, ha presentato le dimissioni quale consigliere del CdA già da *CP_2*” delle società *CP_3* *CP_4* ..*

Quindi *Pt_1* non è socio della Fafim e non era amministratore delle società semplici rilevanti per la decisione.

7. *Sull'eccezione di competenza arbitrale*

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per asserita operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dello statuto di *Controparte_6* sollevata sin dalle difese iniziali e ribadita in sede di conclusioni dall' *CP_2* x amministratori convenuti.

L'eccezione è manifestamente infondata.

La clausola statutaria richiamata devolve alla decisione arbitrale *“qualunque controversia che potesse insorgere fra i soci e la società, tra gli amministratori e la società, tra i soci fra loro, connessa all'applicazione dell'atto costitutivo e del presente statuto”*.

L'ambito oggettivo della clausola risulta, dunque, espressamente circoscritto alle controversie aventi ad oggetto l'interpretazione o applicazione delle disposizioni statutarie o dell'atto costitutivo.

La presente controversia, per contro, investe una pluralità di domande che attengono – a parte l'accertamento dello scioglimento di società semplici diverse da Fafim (CP_3 [...] e CP_4 - alla dedotta invalidità di delibere assembleari per asserita az di legge e non dello statuto; all'accertamento di gravi irregolarità gestorie e responsabilità degli amministratori ed altro, sopra riportato. Si tratta, all'evidenza, di questioni che trovano il loro fondamento principale in disposizioni normative di legge e in dedotte condotte gestorie, e non già nell'interpretazione o applicazione di specifiche clausole statutarie di Fafim.

Ne consegue che le domande spiegate nel presente giudizio non rientrano nell'ambito oggettivo della clausola arbitrale statutaria, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza.

8. Sulla carenza di legittimazione dell'attore con riferimento alle domande di scioglimento di CP_3 e CP_4

È invece di i il za di legittimazione dell'attore Parte_1 con riguardo alle domande di cui ai punti A) e B) delle conclusioni dell' (secondo l'ordine dell'epigrafe), con le quali egli chiede accertarsi lo scioglimento delle società CP_3 e CP_4 ai sensi dell'art. 2272 nn. 1 (decorso del termine), 3 (volont o meno della pluralità dei soci).

La domanda è, in primo luogo, inammissibile per difetto di integrità del contraddittorio.

L'attore pretende l'accertamento giudiziale della realizzazione di cause di scioglimento di società che non sono state evocate in giudizio quali parti processuali, essendo stati citati esclusivamente alcuni soci. L'accertamento dello scioglimento di una società implica, tuttavia, un effetto diretto e immediato sulla sfera giuridica dell'ente, che deve pertanto necessariamente partecipare al giudizio.

La mancata evocazione in giudizio delle società CP_3 e CP_4 determina, dunque, l'inammissibilità della domanda.

Ma anche a voler ritenere superabile tale profilo, la domanda risulta comunque manifestamente infondata nel merito.

Quanto al decorso del termine, l'art. 2273 c.c. prevede espressamente la proroga tacita della società "quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali". Dalle stesse allegazioni dell'attore emerge che, successivamente al 31 dicembre 2018, le società CP_3 CP_4 hanno continuato a operare, partecipando alle assemblee della so a Fafim e svolgendo attività gestoria. Tale prosecuzione integra, sul piano normativo, una proroga tacita del termine originariamente previsto.

Quanto alla dedotta volontà di scioglimento di tutti i soci, non risulta allegata né documentata alcuna manifestazione formale, unanime e inequivoca, della volontà di porre fine al rapporto sociale, ex art. 2272 n. 3 c.c.

Parimenti infondata è la deduzione relativa al venir meno della pluralità dei soci: non è stata allegata alcuna circostanza idonea a dimostrare che si sia verificata una situazione giuridica incompatibile con la permanenza della compagine pluripersonale.

Nell'atto di citazione si fa altresì riferimento al presunto conseguimento dell'oggetto sociale; si tratta, tuttavia, di affermazione del tutto generica e priva di specificazione in

ordine alle concrete attività svolte dalle società e alla loro eventuale cessazione. In ogni caso, anche tale profilo non potrebbe condurre a un accertamento di scioglimento in assenza della partecipazione al giudizio delle società interessate.

Ne consegue che le domande di accertamento dello scioglimento di CP_3 e CP_4 evono essere dichiarate inammissibili e, comunque, infond

9. Sulla carenza di legittimazione dell'attore con riferimento all'impugnazione delle delibere Fafim

Con i capi da D) a G) delle conclusioni riportate in epigrafe, l'attore impugna le delibere assembleari di Fafim, ed in particolare la delibera di approvazione del bilancio al 31 diembre 2022 e la successiva delibera di trasformazione della società.

Anche sotto tale profilo deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva.

Ai sensi degli artt. 2479-ter e 2479-bis c.c., le decisioni dei soci di società a responsabilità limitata possono essere impugnate “*dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale*”.

È pacifico in atti che soci di Fafim S.r.l. – e successivamente di CP_6 – fossero esclusivamente le due società semplici CP_3 CP_4

Il sig. Parte_1 non rivestiva la la Fafim, bensì di socio delle partecipanti (e di queste, come chiarisce lo stesso atto di citazione, non era più amministratore dal 2018). Ne consegue che egli non era titolare del diritto di impugnazione delle delibere della partecipata, diritto che spetta esclusivamente al soggetto formalmente investito della qualità di socio, ossia alle società CP_3 CP_4

Del tu ltano le argomentazioni sviluppate dall'attore nella memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., in risposta alle eccezioni dei convenuti.

Non sussiste alcuna “pacifica ammissione” della sua legittimazione da parte delle controparti, le quali hanno, al contrario, costantemente eccepito il difetto di legittimazione.

L'assunto secondo cui, trattandosi di società semplici, esse costituirebbero un mero “schermo” dietro il quale si celerebbero le persone fisiche dei soci, sì da consentire a questi ultimi di agire direttamente in luogo dell'ente, non può essere condiviso.

È vero che le società di persone non sono dotate di personalità giuridica in senso tecnico; nondimeno esse sono titolari di autonoma soggettività giuridica e sono centri di imputazione di rapporti giuridici distinti da quelli dei singoli soci. In tale veste esse sono titolari delle partecipazioni sociali detenute e dei relativi diritti amministrativi, ivi compreso il diritto di voto e di impugnazione delle delibere.

La qualità di socio della Fafim apparteneva, dunque, alle società semplici, non ai loro soci persone fisiche.

Anche alla luce di tali argomenti, innovativi ma palesemente infondati, deve confermarsi che l'attore, non essendo socio della Fafim, non era legittimato ad impugnarne le delibere.

10. Sulla carenza di legittimazione con riferimento alle azioni ex artt. 2409 e 2476 c.c.

Con i capi da H) a L) delle conclusioni, l'attore invoca la responsabilità degli amministratori per asserite irregolarità di gestione ai sensi degli artt. 2409 e 2476 c.c.

Anche sotto tale profilo difetta la legittimazione attiva.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata è attribuita ai soci e alla società medesima nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di specie, soci della Fafim erano esclusivamente CP_3 e CP_4 pertanto, l'eventuale iniziativa ex art. 2476 c.c. avrebbe dovuto essere proposta dalla società.

Parimenti, l'azione ex art. 2409 c.c., peraltro esercitabile in sede di volontaria giurisdizione, ovvero nella misura in cui si assume esperibile, presuppone la legittimazione dei soggetti indicati dalla norma, tra i quali non rientra il socio indiretto della società.

Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

11. Sulla pretesa di trasferimento dell'immobile di via Santa Chiara

Con il capo M delle conclusioni l'attore deduce di vantare un diritto al trasferimento dell'immobile sito in Bologna, via Santa Chiara n. 1, assumendo che tale diritto deriverebbe direttamente dal verbale dell'assemblea dei soci di Fafim S.r.l. del 29 giugno 2020 ("*... alla luce del verbale di assemblea dei soci di Fafim S.r.l. del 29.06.2020, il Sig. Parte_1 ha il diritto di vedersi trasferita la piena proprietà dell'immobile situat Santa Chiara n. 1, piano 1, scala A, e delle proprietà accessorie, box auto e cantina, secondo i criteri stabiliti nello stesso verbale ...*").

L'assunto non trova riscontro nel contenuto del verbale prodotto in atti.

Dalla lettura del documento non emerge alcuna deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'attore. I riferimenti ivi contenuti si limitano a prospettare un generico intento futuro di distribuzione o assegnazione degli immobili sociali tra sorelle e fratello, senza individuazione di un vincolo giuridico immediatamente efficace né di un obbligo attuale di trasferimento.

Il dispositivo della delibera del 29 giugno 2020 risulta, per contro, circoscritto all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile di esercizio.

Non può, pertanto, ritenersi sorto in capo all'attore alcun diritto attuale ed esigibile al trasferimento del bene.

12. Sulla richiesta di espungere espressioni dagli atti di parte

La convenuta Faccioli Maria Cristina ha chiesto che "*vengano espunte le frasi oltraggiose riportate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata nell'interesse del Sig. Parte_1 ed indicate al punto (1) della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. teresse della Signora Maria Cristina Faccioli*".

La richiesta non può essere accolta in quanto le espressioni richiamate "*le sig.re Pt_2 e Maria Cristina Faccioli, abusando della loro posizione di socie ed stratrici della CP_3 e della CP_4 hanno brutalmente escluso il fratello dalla gestione delle predette società ... con modalità sbalorditive di cui si riferirà ... impedendogli tra le altre cose di controllare ciò che viene svolto da Fafim, da esse stesse*

amministrata. Il fine è noto a tutti: la Fafim viene considerata dalle sorelle come il loro esclusivo bancomat ed è tristemente piegata ai meri interessi personali delle sorelle, in palese conflitto ed in pregiudizio, con gli stessi di Fafim e conseguentemente con quelli del socio *Parte_1* ... "...a dimostrazione della ferocia con cui le sorelle *Pt_1* hanno de *Parte_1* el fratello che non intendeva sottomettersi alle loro d *Parte_1* ... "...per le obbligazioni di Fafim, la cui gestione era da tempo nelle mani delle sorelle che utilizzavano Fafim per fini prevalentemente personali (il c.d. bancomat di famiglia)." ... "...a dimostrazione del fatto che le sorelle hanno agito abusando dei loro poteri col solo ed unico scopo di estromettere, peraltro illegittimamente e pretestuosamente, il sig. *Pt_1* dalla società di famiglia.""Sbarazzatesi del fratello, le sig.re Maria Cristina e *Parte_2* si sono sentite finalmente libere di agire indisturbate per i propri fini" al *Parte_1* eleganza, sostanziale inutilità ai fini processuali - apparendo maggiormente finalizzate allo sfogo dell'evidente acredine tra fratello e sorelle - non superano i limiti della accesa critica comunque ammessa negli scritti difensivi. Sono, del resto, affermazioni certamente riferibili al tema (non verificato nel merito per le assorbenti questioni di legittimazione dell'attore) della presunta irregolare gestione delle società, non curando l'interesse sociale e di ciascun socio. Va inoltre rammentato che l'oggetto sociale delle società create dalla madre dei *Pt_1* era essenzialmente rappresentato dalla gestione del patrimonio familiare e c *Parte_1* sure muovevano da scelte asseritamente orientate a dismissioni a valori inferiori a quelli di mercato, nonché a operazioni ritenute idonee a favorire le amministratrici. In tale contesto, le espressioni utilizzate, pur polemiche, si mantengono entro il perimetro della critica funzionale alla prospettazione difensiva e non assumono carattere gratuitamente offensivo.

12. Sulla richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Va rigettata la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., quale richiesta dalla Fafim S.r.l. e dalle amministratrici *Pt_1*

Non integra il pres *Parte_1* della norma la mera prospettazione di tesi giuridiche errate, quali sopra valutate, nel considerare la sostanziale carenza di legittimazione; per tale parte, la presentazione della domanda non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità. Non possono ritenersi nel resto sussistere tali condizioni perché non è stato esaminato ulteriormente il merito e, soprattutto, le parti interessate, pur lamentando la infondatezza delle questioni in ordine alle scelte societarie, non offrono elementi per affermare che sussista nel comportamento dell'attore "la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi" (Cass. n. 15629/2010).

13. Restano assorbite tutte le altre questioni. In particolare, le richieste istruttorie ribadite in sede di conclusioni sono superate dal rilievo della mancanza di legittimazione e manifesta infondatezza della domanda sub M delle conclusioni dell'attore sopra trascritte.

14. Per quel che concerne le spese di lite, vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo, ai sensi del

D.M. 55/2014 ss. secondo parametri minimi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del disputatum e della non complessità delle questioni poste; per la sola convenuta *Parte_2* va considerato che non vi sono state attività nella fase conclusiva, *Parte_2* zione di note di udienza di contenuto limitato alla richiesta di rimessione in decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *CP_1*, *Parte_2*, FACCIOLI MARIA *Parte_3*.

RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c.

CONDANNA *Parte_1* al pagamento delle spese di lite di *CP_1*, FACCIOLI MARIA CRISTINA, *Parte_3* e del terzo chiamato in causa [...] *Controparte_2* liquidate per ciascuna in favore di *Parte_2* [...] liquidate per compenso di avvocato in euro 10.591,00. Oltre spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.

Bologna, 12 febbraio 2026

Il Giudice est.

Dott. Pierluigi Di Stefano

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli